

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO PER L'INFANZIA BASILICATA DEL 09/10/2020

Verbale di assemblea N°2

Nella data 09/10/2020, alle ore 18.00, presso la sede sociale, Via Vescovado, n.73, Comune di Potenza, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Movimento Per l'Infanzia Basilicata, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione come da comunicazione del 05.10.2020 inviata agli associati per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 11 soci su 11 iscritti.

L'Assemblea all'unanimità designa quale Presidente la Signora **DOLORES NICASTRO** e segretario la Signora **ALBANO LOREDANA**. Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti supera quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione. Il Presidente dichiara aperta la seduta e illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, (iscritta al registro regionale di Basilicata n°2187 del 15.12.2009) disposto dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore). Contestualmente la presidente propone la modifica della denominazione dell'associazione in "Movimento Nazionale per i Diritti Umani" (Mo.Na.D.U.)

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate. Dopo breve discussione da parte dei soci e forniti tutti i chiarimenti, lo Statuto, così come modificato, composto di 31 articoli, viene approvato **dall'Assemblea all'unanimità** e si allega al presente atto.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale e il cambio di denominazione che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20.00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Potenza 09.10.2020

Il Segretario

La Presidente

**MOVIMENTO
PER L'INFANZIA
Basilicata - Onlus**
C.F. 96061190763
IL PRESIDENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA			
Reg. al N. 1560	Registro € ESSE	Liquidato imposte	
3 - A. Privati	Bollo ESSE	per € ESSE	
Sanzione "	"	(Dges 17/2019)	
29 OTT 2020	T.S. "	IL FUNZIONARIO DELEGATO	
		O. d. S. N. 28/2018	
		Gianluigi PACE	

Movimento Per l'Infanzia Basilicata

85100 Potenza, via Vescovado, 73
Codice Fiscale 96061190763

Presidente e Responsabile Regionale: Dolores Nicastro: 3388408545

E-mail: movimentoinfanziaibasilicata@gmail.com Pag. Facebook : Movimento Infanzia di Basilicata

Iscr. Albo Reg.le n°2.187 15-12-09

Firma su delega del Direttore Provinciale (Maria Margherita Anna Martini)

STATUTO

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO

In Data 29 OTT 2020 n. 1860 Serie 3



MOVIMENTO NAZIONALE PER I DIRITTI UMANI Mo.Na.D.U.

Art. 1 COSTITUZIONE

E' costituita, nel rispetto del D.Lgs.117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore l'associazione denominata **Movimento Nazionale per i Diritti Umani – ODV - ETS**. L'associazione ha sede in Potenza alla Via Vescovado 73. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di delibera del Consiglio Direttivo e la comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 FINALITA' E ATTIVITA'

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) *cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;*
- b) *promozione della cultura della legalità, della pace tra popoli, della non violenza e della difesa non armata;*
- c) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;*
- d) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

L'associazione per raggiungere i propri obiettivi svolge in particolare le seguenti attività:

- a) *azioni di promozione culturale, di formazione e sensibilizzazione anche nei confronti delle istituzioni e dell'opinione pubblica in genere;*
- b) *organizza azioni di sostegno e solidarietà nei confronti di bambini e famiglie vittime di situazioni di disagio;*
- c) *definisce e propone soluzioni normative in tema d'infanzia, parità di genere;*
- d) *promuove azioni ed iniziative di concertazione e coordinamento con le organizzazioni di volontariato che perseguono le stesse finalità;*
- e) *cura le relazioni con associazioni italiane ed estere che perseguono le stesse finalità, per arricchire la dinamica formativa dell'identità culturale intesa quale insieme di valori, linguaggi, comportamenti della collettività nazionale aperta alle innovazioni conseguenti all'inserimento nella dimensione europea, a questo scopo potrà altresì affidarsi ad organismi di secondo livello;*
- f) *promuove indagini, rilievi e ricerche per meglio sviluppare le proprie azioni;*
- g) *redige, edita e diffonde, con l'eventuale collaborazione di istituzioni pubbliche, libri, periodici, riviste cartacee e web;*

Art. 3 ASSOCIATI

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividono l'ispirazione e le finalità e intendono contribuire alla loro realizzazione. Nello specifico:

- a) *persone fisiche singole o organizzate in comunità;*
- b) *associazioni, movimenti e altre organizzazioni che dimostrano di condividere principi e finalità dell'Associazione attraverso il loro Statuto e la loro attività*

Possono aderire all'associazione altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50 per cento del numero di associazioni ODV. Nel caso di aderente persona giuridica, pubblica e/o privata, dovrà essere designato un rappresentante all'interno dell'assemblea dei soci, che sarà delegato a svolgere, per conto dell'organismo aderente, tutte le prestazioni necessarie al perseguimento delle finalità dell'associazione.

Sono soci:

- **PROMOTORI**, coloro che hanno fondato l'associazione;
- **ORDINARI**, coloro che vengono iscritti a seguito domanda,
- **ONORARI**, coloro che vengono riconosciuti dal Consiglio Direttivo per particolari benemeritenze inerenti alle finalità ed attività dell'associazione

Art. 4

CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione all'Associazione avviene su presentazione di apposita domanda scritta, diretta al Presidente, che la sottopone alla delibera del Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso comunicato in forma scritta al Presidente, almeno tre mesi prima della fine dell'anno in corso;
- b) per esclusione, se l'attività dell'associato è in contrasto con i principi e le finalità del presente Statuto. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta dell'Organo Amministrativo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio o all'organizzazione interessata gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica;
- c) per decadenza, in caso di mancato versamento della quota associativa annuale, trascorsi quattro mesi dall'eventuale sollecito dell'Organo Amministrativo.
- d) In tutti i casi di recesso, esclusione e decadenza non si ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Art.5

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati si impegnano a:

- osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere legittimamente adottate dagli organi dell'associazione;
- mantenere sempre un comportamento corretto, animato da spirito di solidarietà e collaborazione nei confronti dell'associazione;
- partecipare alle attività dell'associazione;
- versare la quota associativa.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare, nelle forme previste, all'Assemblea;
- accedere alle cariche dell'Associazione;

Art.6
VOLONTARIATO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. E' in ogni caso esclusa la costituzione tra soci volontari ed associazione di qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, o di qualsiasi altro rapporto di contenuto patrimoniale.

L'eventuale ricorso dell'associazione a prestazioni di lavoro dipendente o autonomo di terzi dovrà essere peraltro contenuto nei limiti strettamente necessari al funzionamento del sodalizio, o a qualificarne e specializzarne l'attività e, in nessun caso eccedere quanto previsto all'art.33 del D.Lgs 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 7
ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- 1) *L'assemblea dei soci*
- 2) *Il Consiglio Direttivo*
- 3) *Il Presidente*
- 4) *Organo di controllo (eventuale-nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D. Lgs 117/2017)*
- 5) *Organo di Revisione (eventuale-nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D. Lgs 117/2017)*

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Possono essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- a) *Il Comitato tecnico-scientifico*
- b) *Il Collegio dei garanti.*

Art. 8
ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci aderenti, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati. È convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

In assenza del Presidente del Consiglio Direttivo, è presieduta dal socio più anziano di età.

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza,
- elegge il Presidente;
- determina le quote associative annuali proposte dall'organo di amministrazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, deve essere convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito a mezzo posta ordinaria, posta elettronica (ordinaria o pec) oppure anche via fax a ciascun componente almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Il Presidente presidia l'assemblea e controlla la regolarità della convocazione, delle deleghe, del diritto di partecipazione al voto. L'assemblea nomina, altresì, un segretario per la redazione del verbale. I soci aventi diritto possono partecipare al voto in Assemblea per corrispondenza o in via elettronica, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art.9

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.10

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci.

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica per un triennio, e possono essere rieletti per massimo tre mandati consecutivi ed è composto ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, scelti tra i soci in regola con le norme statutarie. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Gli stessi decadono dalla carica per assenza ingiustificata alle sedute dell'organo per tre volte consecutive. In tal caso il Consiglio direttivo provvede alla cooptazione del componente decaduto con designazione alla carica di un socio aderente all'associazione, che resterà in carica fino alla scadenza del triennio già in corso al momento della sua nomina, salvo ratifica da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno quattro volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Per la validità della riunione è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da solo tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

L'organo decide a maggioranza dei componenti presenti e votanti.

Il Consiglio direttivo è organo di gestione, competente per tutto quanto attiene all'attuazione delle linee programmatiche deliberate dall'assemblea e al più generale perseguimento delle finalità statutarie. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts (Registro Unico Nazionale),
- disciplina l'ammissione degli associati),
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- elege il Presidente

Può costituire tra i soci in possesso di particolari requisiti professionali (assistenti sociali-psicologi-avvocati, ecc.) comitati tecnico-scientifici e/o gruppi operativi di lavoro da preporre, senza oneri per l'associazione e/o per terzi, allo svolgimento di attività inerenti a tematiche di specifico rilievo tecnico-professionale. Può assumere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, il personale strettamente necessario per l'espletamento delle attività associative.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, alla prima riunione successiva all'elezione dell'organo, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 13

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D. Lgs. 117/2017. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno sei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo: vige sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea dell'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art.15

SEGRETARIO

Il Segretario collabora con il Presidente per l'applicazione dello Statuto, per l'organizzazione ed il buon funzionamento dell'associazione, sovrintende alla gestione ordinaria della segreteria, verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.16

TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e ha l'incarico di predisporre il bilancio, di curare le formalità e gli adempimenti fiscali e finanziari delle varie attività, non ha diritto di voto per l'approvazione dei bilanci da lui predisposti

Art. 17
LIBRI SOCIALI

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;*
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;*
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;*
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.*

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 18
BILANCIO

Il Bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'esercizio pregresso vengono redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'esercizio in corso. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. L'esercizio sociale deve coincidere con l'anno solare.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività sociali.

Art. 19
RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;*
- contributi pubblici e privati;*
- donazioni e lasciti testamentari;*
- rendite patrimoniali;*
- attività di raccolta fondi;*
- rimborsi da convenzioni;*
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.*

Art. 20
BENI

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 21
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.22
BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 23
BILANCIO SOCIALE

E' redatto nei nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs 117/2017.

Art. 24
CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art.25
PERSONALE RETRIBUITO

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 26
RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27
RESPONSABILITA' DELLA ORGANIZZAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art. 28

ASSICURAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 29

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30

NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultino essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 140 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexsies del D.L. n.148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore

Art. 31

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applica quanto stabilito dalla legge 266/1991, dal d.lgs. 460/1997, dal d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, dal d.l. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n.58 e dal codice civile.